



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 113/AFP DEL 07/04/2011**

Oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.31;

- D E C R E T A -

- di approvare, in attuazione delle Disposizioni di cui alle DGR n. 490/2011, recanti disposizioni attuative per gli accordi agroambientali d’area, il bando per la presentazione dei progetti di massima per gli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire l’attivazione del suddetto bando con procedura condizionata all’approvazione di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche da parte della Commissione UE e del Consiglio Regionale, relativamente alle seguenti parti:
 - 1) per le procedure di approvazione, la possibilità per gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000 di assumere il ruolo di soggetto promotore e la predisposizione di graduatorie per ciascuna misura all’interno di ogni accordo agroambientale d’area;
 - 2) per la misura 1.2.5. la possibilità di inserimento della misura stessa, nel pacchetto di interventi compresi negli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità;
 - 3) per la misura 2.1.1. i nuovi limiti per il calcolo della digressività degli aiuti e la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive;
 - 4) per la misura 2.1.3. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
 - 5) per la misura 2.1.6. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
- di stabilire che il termine per la presentazione del progetto agroambientale d’area di massima è il **21 aprile 2011**;
- di stabilire che le condizioni di accesso per le singole domande di aiuto e le relative scadenze saranno stabilite dall’Autorità di gestione del PSR con successivi atti, successivamente alla notifica ufficiale alla Commissione Europea delle modifiche del PSR in corso di approvazione;
- di stabilire ugualmente che tutte le ulteriori modalità di presentazione del progetto agroambientale d’area esecutivo e della relativa documentazione, saranno stabilite dall’Autorità di gestione del PSR con successivi atti;



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 2
Ancona	Data: 07/04/2011	

- di destinare, in base alla DGR 490/2011, €. 10.460.000,00 per gli aiuti relativi alla realizzazione degli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità;
- che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2011 e successivi;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 3
Ancona	Data: 07/04/2011	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell'11 giugno 2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre 2009 avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle procedure di presentazione domande”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20 settembre 2010 "Manuale delle procedure dall'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 4
Ancona	Data: 07/04/2011	

per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato”;

Motivazione ed esito dell'Istruttoria

Con la DGR n. 490 del 4 aprile 2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità. Con tale deliberazione sono stati forniti gli elementi di indirizzo per la strutturazione del bando di accesso agli aiuti e stabilite le risorse da utilizzare per favorire la creazione degli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità in parola.

Le misure attivabili nell'ambito degli accordi agroambientali territoriali di cui sopra sono: 1.1.1b. – 1.2.5. – 2.1.1. – 2.1.3. – 2.1.4b. – 2.1.4d. – 2.1.6.

Alcune di tali misure ed alcune procedure relative agli accordi agro ambientali d'area, sono interessate da modifiche al PSR le cui procedure non sono ancora giunte a conclusione. Tuttavia, in considerazione che i tempi necessari al completamento di tutti gli iter amministrativi dell'approvazione delle modifiche al Programma e della successiva attuazione dei bandi, determinano l'impossibilità del rispetto dei tempi regolamentari per la presentazione delle domande di aiuto a superficie per l'anno 2011, fissato al 15 maggio di ogni anno, si ritiene indispensabile comunque avviare le procedure in questione nelle more dell'approvazione finale del PSR.

In tale contesto è però indispensabile procedere alla emanazione dei bandi, con la formula condizionale per tutte le parti delle schede di misura non ancora formalmente approvate dalla Commissione europea e dal Consiglio Regionale.

I bandi devono pertanto stabilire che, per le parti seguenti, i richiedenti devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni:

- per le procedure di approvazione, la possibilità per gli Enti Gestori delle aree protette e/o Natura 2000 di assumere il ruolo di soggetto promotore e la predisposizione di graduatorie per ciascuna misura all'interno di ogni accordo agroambientale d'area;
- per la misura 1.2.5. la possibilità di inserimento della misura stessa, nel pacchetto di interventi compresi negli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità;
- per la misura 2.1.1. i nuovi limiti per il calcolo della digressività degli aiuti e la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive;
- per la misura 2.1.3. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;
- per la misura 2.1.6. la nuova tipologia degli investimenti ammissibili e le nuove intensità di aiuto;

Con DGR n. 773 dell'11 giugno 2008: è stato approvato il manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013, mentre con DDS n. 419/S10 del 20 settembre 2010 è stato approvato l'aggiornamento semestrale del manuale delle procedure da parte dell'Autorità di Gestione del PSR relativamente alle parti specifiche per asse e per misura.

Il presente bando, in attesa della notifica definitiva alla Commissione Europea delle proposte di modifica, riguarda esclusivamente la fase di progettazione preliminare, tramite la quale il Soggetto promotore, promuove un accordo agroambientale d'area per la tutela della biodiversità predisponendo un progetto agroambientale d'area di massima.

La fase di presentazione delle domande di aiuto e di aiuto/pagamento da parte dei singoli richiedenti e la fase di progettazione esecutiva da parte del soggetto promotore, vengono rinviate a data successiva alla notifica di cui sopra alla Commissione Europea.

In questa parte sono pertanto indicate le modalità di presentazione dei soli progetti agroambientali d'area di massima, la tipologia di istruttoria che verrà eseguita e le risorse destinate agli accordi d'area stessi.



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 5
Ancona	Data: 07/04/2011	

In relazione a quanto sopra è necessario stabilire che:

- il termine per la presentazione del progetto agroambientale d'area di massima è fissato al 21 aprile 2011;
- le ulteriori scadenze collegate alla presentazione delle domande di aiuto individuali e del progetto agroambientale d'area esecutivo e della relativa documentazione, saranno stabilite dall'Autorità di gestione del PSR con successivi atti.

Il rispetto della scadenza del 15 maggio 2011 per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a superficie individuali, impone di procedere con la massima urgenza all'attivazione del bando.

Da ultimo occorre precisare che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2011 e successivi.

Proposta:

In relazione a quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Lorenzo Bisogni)



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 6
Ancona	Data: 07/04/2011	

- ALLEGATI -

Bando relativo agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità



Regione Marche



Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità

PSR 2007 – 2013

Reg. (CE) n. 1698/2005



1.	Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità	9
1.1.	Finalità degli interventi di aggregazione territoriale.....	9
1.2.	Aspetti generali degli accordi.....	9
1.3.	Misure attivabili	9
1.4.	Soggetto promotore	10
1.5.	Beneficiari.....	10
1.6.	Area di intervento	10
2.	PROGETTO AGROAMBIENTALE D'AREA DI MASSIMA	11
2.1.	Aspetti generali della fase di progettazione preliminare	11
2.2.	Contenuti del Progetto agroambientale d'area di massima	11
2.3.	Modalità di presentazione del Progetto agroambientale d'area di massima	13
2.3.1.	Termini di presentazione del Progetto agroambientale d'area di massima	13
2.3.2.	Documentazione cartacea da presentare per il Progetto agroambientale d'area di massima	13
2.4.	Condizioni di ricevibilità del Progetto agroambientale d'area di massima	14
2.5.	Condizioni di inammissibilità del Progetto agroambientale d'area di massima	14
2.6.	Istruttoria del Progetto agroambientale d'area di massima	14
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	15
4.	INFORMATIVE PROCEDURALI	15
4.1.	Tutela dei diritti dei richiedenti	15
4.2.	Informativa ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione dei dati personali	15
4.3.	Responsabile del procedimento	16



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 9
Ancona	Data: 07/04/2011	

1. Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità

1.1. Finalità degli interventi di aggregazione territoriale

Gli accordi agro ambientali d'area rappresentano uno strumento innovativo nel quadro della programmazione degli interventi di sviluppo rurale ed è finalizzato a promuovere, in un ambito territoriale delimitato, un insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo specifico concernente la difesa del suolo, la tutela delle acque, il recupero del paesaggio rurale, la tutela biodiversità.

In particolare l'attivazione degli accordi di cui al presente capitolo riguardano la finalità relativa alla Tutela della biodiversità attraverso l'attivazione di un pacchetto di misure rivolte alla preservazione delle risorse della biodiversità naturale con particolare riferimento alle aree Natura 2000.

Poiché l'effetto positivo sulla biodiversità, che si determina sia con l'applicazione di specifiche tecniche di coltivazione che con precise azioni mirate, è tanto maggiore quanto più sono concentrati gli interventi, la scelta è quella di intervenire su aree preferenziali contigue coprendo una adeguata estensione territoriale funzionale al raggiungimento degli specifici obiettivi ambientali.

1.2. Aspetti generali degli accordi

L'accordo è costituito dall'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che possono essere attivate nell'ambito dello stesso.

L'Accordo coinvolge ed aggrega intorno alla specifica criticità della tutela della biodiversità naturale, un insieme di soggetti pubblici e privati nell'ambito di un progetto condiviso, in grado di attivare una serie di interventi coordinati, volti al superamento o alla mitigazione della criticità stessa.

Gli elementi costitutivi dell'Accordo d'area sono pertanto i seguenti.

1.3. Misure attivabili

Le misure attivabili nell'ambito del Progetto Agroambientale d'Area di cui al presente documento sono misure aziendali e misure di sistema. Le misure aziendali sono:

- ❖ **Misura 2.1.1 sottomisura a)** – Indennità compensative per le aree montane
- ❖ **Misura 2.1.3 sottomisura a)** – Indennità Natura 2000
- ❖ **Misura 2.1.4 sottomisura b)** – Agricoltura biologica
- ❖ **Misura 2.1.4 sottomisura d) azione 1)** – Razze animali e specie vegetali a rischio di abbandono
- ❖ **Misura 2.1.6 sottomisura a) azione a)** – Investimenti connessi con la misura 214
- ❖ **Misura 2.1.6 sottomisura a) azione b)** – Investimenti connessi con la misura 213

Le misure di sistema sono:

- ❖ **Misura 1.1.1 sottomisura b) azione b)** – azioni informative volte ad informare gli agricoltori sulle tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l'ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, finalizzate alla soluzione di specifici problemi territoriali;
- ❖ **Misura 1.2.5 Sottomisura a) azione 2)** – investimenti per i punti d'acqua in area montana



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 10
Ancona	Data: 07/04/2011	

La dotazione finanziaria disponibile per ciascuna misura, così come indicata al capitolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, dell'allegato A alla DGR 490/11 è destinata al finanziamento di tutte le azioni contenute nei progetti Agroambientali d'Area, finanziabili sulla base di una graduatoria di merito e a seguito di istruttoria di ammissibilità dei progetti individuali, presentati a valere sulle singole misure del PSR attivabili nel progetto integrato, fino ad esaurimento della dotazione disponibile complessiva.

Le condizioni di accesso alle singole misure saranno stabilite con successivi atti dell'Autorità di Gestione.

1.4. Soggetto promotore

Il soggetto promotore può essere rappresentato dalla seguente categoria:

- ❖ Enti Gestori delle aree Natura 2000, individuati ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007 per il territorio di propria competenza.

Qualora ai sensi dell'art. 24 della L.R. 6/07, una stessa area Natura 2000 ricada nelle competenze di più Enti Gestori, è possibile individuare un'area progetto unitaria a condizione che i diversi Enti Gestori interessati all'area unitaria stessa, individuino un Ente Gestore capofila a cui vengono delegate tutte le competenze previste nel presente paragrafo.

Il ruolo del soggetto promotore è il seguente:

- svolge l'azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell'accordo d'area;
- assume il ruolo di capofila per l'intero gruppo di beneficiari;
- presenta il progetto di massima e, in caso di approvazione di quest'ultimo, coordina la presentazione dei progetti definitivi da parte dei singoli beneficiari;
- è il riferimento dell'Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione dell'accordo d'area.

Il soggetto promotore risponde delle responsabilità assunte in relazione agli interventi svolti in qualità di beneficiario diretto di una o più misure; non risponde quindi delle inadempienze e delle sanzioni attribuibili ai beneficiari diretti in relazione agli aiuti delle singole misure/azioni.

1.5. Beneficiari

Sono beneficiari degli accordi agroambientali d'area gli agricoltori aderenti ad una o più misure previste dagli accordi stessi, organismi privati in possesso di adeguate caratteristiche tecniche per quanto riguarda la misura 1.1.1b. e le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti pubblici non economici per la misura 1.2.5.

I soggetti beneficiari debbono possedere al momento della domanda individuale i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità previsti per le singole misure/azioni per le quali viene richiesto l'aiuto, così come stabilite con successivi atti dell'Autorità di Gestione.

In ogni caso le superfici aziendali per poter beneficiare dell'aiuto debbono ricadere nell'area oggetto dell'accordo agroambientale d'area di massima considerato ammissibile alla fase di progettazione esecutiva da parte della Regione Marche ai sensi del presente documento.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini: della gestione del finanziamento; degli adempimenti fiscali; degli oneri sociali; della rispondenza ai vincoli di ciascuna misura e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

1.6. Area di intervento

La delimitazione dell'area oggetto dell'accordo è effettuata sulla base dei confini dei fogli di mappa catastali. L'area interessata dall'accordo d'area dovrà, inoltre, essere riferita ad un'unica porzione di territorio, senza



soluzione di continuità, nell'ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate dall'Accordo stesso.

In sostanza l'area interessata dall'Accordo non potrà essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse.

L'area così delimitata dovrà essere costituita da oltre il 50% da territorio ricadente in area Natura 2000, così come individuate da ultimo dalla Decisione 2010/44/UE per le aree SIC e con atto di classificazione del Ministero dell'Ambiente inviato alla Commissione Europea da ultimo il 7/3/2007 con protocollo DN/2D/2003/4400.

2. PROGETTO AGROAMBIENTALE D'AREA DI MASSIMA

2.1. Aspetti generali della fase di progettazione preliminare

Questa fase prevede la presentazione di un progetto agroambientale d'area di massima. Il progetto di massima è presentato dai soggetti promotori e dovrà anche descrivere le modalità con cui sono state svolte le seguenti attività:

- Realizzazione di attività di informazione attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell'area oggetto dell'accordo, per portarli a conoscenza dell'iniziativa;
- Avvio delle procedure di approvazione delle misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007, per le quali gli agricoltori potranno accedere agli aiuti a valere sulla misura 213 previsti dal presente documento. In particolare entro la data di presentazione del progetto agroambientale d'area di massima dovranno essere adottate in via preliminare da parte dell'Organismo gestore delle aree Natura 2000, le misure di conservazione da depositare presso la propria sede e quella degli Enti locali interessati. Sempre entro la suddetta data dovrà essere data comunicazione alla Regione Marche dell'adozione preliminare delle misure di conservazione in questione, ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2.2. Contenuti del Progetto agroambientale d'area di massima

Il progetto agroambientale d'area di massima è presentato dai soggetti promotori e dovrà contenere le seguenti informazioni:

Descrizione dell'Ente Gestore che assume il ruolo di Soggetto Promotore

- Informazioni amministrative;
- Informazioni territoriali;
- Risorse umane ed organizzative che saranno impegnate nel progetto;
- Nel caso di delega di più Enti Gestori di aree Natura 2000 ad un unico soggetto capofila, indicazione delle stesse informazioni di cui i precedenti trattini, riferite ai soggetti deleganti ed ai relativi territori di competenza.
- Descrizione del ruolo svolto dal soggetto promotore: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell'area sull'attività svolta, attraverso l'attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione b).

Descrizione del territorio individuato per l'adesione all'accordo agroambientale d'area

- Rappresentazione cartografica dell'area e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso sulla base dell'indicazione dei valori generali dell'intera area e di quelli ricadenti in area Natura 2000;
- Descrizione dei caratteri ambientali e paesistici del territorio individuato;



Descrizione delle politiche partecipative attivate per la definizione delle azioni dell'accordo:

- Modalità del coinvolgimento degli agricoltori (numero incontri effettuati, numero agricoltori partecipanti, ecc...);
- Esiti degli incontri finalizzati alla scelta delle azioni utili alla tutela della biodiversità: a) proposte degli agricoltori; b) proposte del soggetto proponente; c) criteri di scelta adottati;

Obiettivi perseguiti con l'indicazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio individuato:

- Descrizione degli obiettivi di tutela della biodiversità dell'accordo d'area;
- Descrizione dei problemi, che mettono a rischio la biodiversità presa in esame, da superare con le misure di conservazione che si intendono approvare e che sono già state adottate in via preliminare;

Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere:

- Scelte di intervento attivabili con il sostegno del PSR;
- Eventuali ulteriori scelte di intervento attivabili con altre forme di sostegno;

Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie:

- Previsione dello sviluppo temporale del progetto, tenuto conto che la durata degli impegni e dei relativi finanziamenti è di 5 anni per la misura 214. Per le misure 211 e 213 la concessione del contributo è invece annuale effettuata sulla base di una dotazione finanziaria assicurata per 3 anni con risorse dell'attuale periodo di programmazione. Tale contribuzione potrà proseguire per altri 2 anni con le risorse finanziarie del futuro PSR Marche qualora approvato.

Schede aziendali con l'indicazione delle misure e/o interventi a cui le aziende intendono accedere, comprensivi della stima di massima delle superfici e dei costi per ciascun progetto aziendale:

Scheda aziendale con l'indicazione per ciascuna azienda che intende aderire all'accordo della stima:

- della SAU aziendale interessata dal sostegno delle indennità per svantaggi naturali delle aree montane;
- della SAU aziendale interessata dal sostegno delle indennità Natura 2000 per ciascuna misura obbligatoria di conservazione;
- della SAU aziendale interessata dal sostegno per l'agricoltura biologica;
- della SAU aziendale interessata dal sostegno per l'allevamento di razze animali a rischio di abbandono;
- della SAU aziendale interessata dal sostegno per la coltivazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- dell'entità degli investimenti non produttivi connessi con la misura 214;
- dell'entità degli investimenti non produttivi connessi con la misura 213;

Tabella di sintesi con l'indicazione per ciascuna azienda del costo stimato per ciascuna azione.

Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell'indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto:

- Descrizione di massima del progetto di informazione attuato dall'organismo promotore con l'indicazione delle risorse necessarie al progetto;
- Descrizione di massima degli investimenti infrastrutturali di cui alla misura 1.2.5., eventualmente previsti dalle Comunità Montane, dai Comuni e dagli Enti pubblici non economici.

Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e privati, con l'indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti:

Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b; 1.2.5.; 2.1.1.; 2.1.3.; 2.1.4.b; 2.1.4.d1a; 2.1.4.d1b; 2.1.6.a; 2.1.6.b.



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 13
Ancona	Data: 07/04/2011	

2.3. Modalità di presentazione del Progetto agroambientale d'area di massima

Il Soggetto promotore deve presentare all'Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013 (**AdG**) il Progetto agroambientale d'area di massima, contenente tutta la documentazione cartacea indicata al paragrafo 2.3.2., in busta chiusa indirizzando a:

*Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-13
Servizio Agricoltura, forestazione e pesca
via Tiziano, 44 - Ancona*

La busta va compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

identificativo del richiedente	<i>specificare anche il CUA del soggetto promotore</i>
identificativo di misura	"Progetto agroambientale d'area di massima per la tutela della biodiversità"
anno	<i>anno di riferimento</i>
identificativo del bando	<i>estremi dell'atto</i>

2.3.1. Termini di presentazione del Progetto agroambientale d'area di massima

Il termine di presentazione delle domande relative al Progetto agroambientale d'area di massima è fissato per le ore 13,00 del 21 aprile 2010.

La busta contenente la documentazione cartacea allegata dovrà pervenire **entro le ore 13,00 del 21 aprile 2011** al Servizio Agricoltura, forestazione e pesca della Regione Marche, in via Tiziano 44, Ancona.

Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio del richiedente. L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati alla consegna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si farà riferimento al Manuale delle Procedure dell'AdG.

2.3.2. Documentazione cartacea da presentare per il Progetto agroambientale d'area di massima

Per la scadenza relativa al Progetto agroambientale d'area di massima la documentazione da produrre **a pena di inammissibilità** è la seguente:

A. relativamente al Soggetto Promotore:

- atto deliberativo dell'organo decisionale dell'Ente gestore dell'area Natura 2000 con il quale sono state adottate in via preliminare le misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007, indicate nel progetto di massima e per le quali gli agricoltori potranno accedere agli aiuti a valere sulla misura 213 previsti dal presente bando;
- copia della comunicazione alla Regione Marche dell'adozione preliminare delle misure di conservazione in questione, ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione o altro documento che dimostri l'avvenuta comunicazione entro la data della presentazione della domanda;

B. Qualora ai sensi dell'art. 24 della L.R. 6/07, una stessa area Natura 2000 ricada nelle competenze di più Enti Gestori e si intende individuare un'area progetto unitaria, la ulteriore documentazione da produrre per la scadenza della Manifestazione d'interesse è:

- dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 - art. 46-47 da parte dei legali rappresentanti degli Enti gestori deleganti, nelle quali sia indicato a quale tra gli Enti Gestori partecipanti sarà conferito il



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag.
Ancona	Data: 07/04/2011	14

mandato di capofila e quindi di soggetto promotore dell'accordo d'area. In caso di più mandanti il soggetto capofila dovrà essere unico;

C. Altra documentazione:

- Progetto agroambientale d'area di massima di cui al precedente capitolo 2.2.;

2.4. Condizioni di ricevibilità del Progetto agroambientale d'area di massima

La verifica di ricevibilità è effettuata verificando che la documentazione cartacea inviata sia inserita in busta chiusa secondo le modalità sopra riportate e sia pervenuta entro il termine previsto dallo stesso bando.

2.5. Condizioni di inammissibilità del Progetto agroambientale d'area di massima

Gli elementi che determinano la non ammissibilità del progetto agroambientale d'area di massima sono:

- il mancato rispetto dei parametri di ammissibilità relativi all'accordo agroambientale d'area riportati al paragrafo 1.6. "Area di intervento" in termini di prevalenza di aree Natura 2000 nell'area delimitata dall'accordo;
- mancata approvazione in via preliminare da parte dell'Organismo gestore delle aree Natura 2000, delle misure di conservazione obbligatorie ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della Legge Regionale n.6 del 12 giugno 2007, indicate nel progetto di massima e per le quali gli agricoltori potranno accedere agli aiuti a valere sulla misura 213 previsti dal presente documento;
- mancata comunicazione alla Regione Marche, entro i termini di scadenza del bando, dell'adozione preliminare delle misure di conservazione di cui al punto precedente, ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
- mancata rispondenza della documentazione richiesta dal bando a pena di inammissibilità.

2.6. Istruttoria del Progetto agroambientale d'area di massima

L'istruttoria dei progetti agroambientali d'area di massima è effettuata da una Commissione di Valutazione, costituita con specifico atto dell'Autorità di gestione, composta dal Responsabile regionale degli accordi agroambientali d'area e dai Responsabili Regionali delle diverse misure interessate dagli accordi agroambientali d'area.

La Commissione di Valutazione è competente ad effettuare la verifica di ammissibilità dei progetti relativi agli accordi agroambientali d'area, mentre il controllo sulla ricevibilità degli stessi è svolto dal Responsabile regionale degli accordi agroambientali d'area. La Commissione opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

In sede istruttoria saranno verificate:

- a) la rispondenza del progetto agroambientale d'area di massima a quanto riportato al paragrafo 2.2. del presente bando;
- b) la verifica di tutte le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.5. del presente bando;

Nel caso in cui la Commissione rilevi elementi che motivano la richiesta di integrazione, la stessa è richiesta per il tramite del Responsabile del procedimento.

La verifica si conclude con un verbale sottoscritto dai membri della Commissione, trasmesso al responsabile del procedimento.



A seguito dell'istruttoria il responsabile del procedimento comunicherà, con avviso di ricevimento, a tutti i soggetti promotori l'esito istruttorio indicando:

- in caso di inammissibilità, le motivazioni che l'hanno determinata;
- la data di scadenza - determinata con atto dell'Autorità di gestione - per la presentazione dei progetti agro ambientali d'area esecutivi nei casi di ammissibilità.

L'elenco dei Progetti agroambientali d'area di massima ammessi alla presentazione dei Progetti agroambientali d'area esecutivi e la data di scadenza per la presentazione dei progetti è pubblicato anche sul sito dell'Autorità di gestione (www.agri.marche.it).

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse pubbliche a disposizione per il finanziamento degli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità sono quelle indicate al capitolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, dell'allegato A alla DGR 490/11 di seguito riportate.

Tabella 1 - Tabella relativa agli accordi agroambientali per la tutela della biodiversità

Misure ed azioni	Dotazione massima per ciascuna misura	
	Annualità 2011	Periodo 2011-2013
Misura 1.1.1b. - azione b)	210.000	210.000
Misura 1.2.5. - azione 2)	300.000	300.000
Misura 2.1.1.	1.500.000	3.000.000
Misura 2.1.3.	1.500.000	4.550.000
Misura 2.1.4.	300.000	900.000
Misura 2.1.6.	1.500.000	1.500.000
Dotazione massima Accordi d'area	5.310.000	10.460.000

4. INFORMATIVE PROCEDURALI

4.1. Tutela dei diritti dei richiedenti

L'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è quello dell'Autorità di Gestione nella persona del dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca, presso il quale possono essere presentare memorie e domande di riesame, nonché segnalazioni in caso di ravvisata inerzia dell'amministrazione.

4.2. Informativa ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione dei dati personali

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le



Luogo di emissione:	Numero: 113/AFP	Pag. 16
Ancona	Data: 07/04/2011	

modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

4.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è **Sergio Urbinati**, funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione Pesca.

Il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.